



**ENTE PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO**  
Determinazione del Direttore

n° 366 del 07/12/2023

**OGGETTO:AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI E ADEMPIMENTI DI CUI AL REGOLAMENTO UE N. 679/2016 ALLA DITTA SI.RE. INFORMATICA SRL PER IL TRIENNIO 2024 - 2026 - CIG Z503D7FE06**

**Il Direttore**

- In qualità di Responsabile Unico del Progetto (RUP);
- Dato atto che dal 25.05.2018 è entrato in vigore il GDPR (General Data Protection Regulation) ossia il nuovo Regolamento UE 2016/679 in materia di Privacy che ha sostituito la direttiva CE sulla protezione dei dati allora vigente ed il d.lgs. 196/2003 nelle parti non conformi al Regolamento stesso;
- Preso atto che le pubbliche amministrazioni devono obbligatoriamente adeguare alle nuove norme tutte le procedure di gestione del trattamento dati nonché tutta la documentazione in uso presso l'ente oltre che introdurre una serie di ulteriori adempimenti obbligatori: analisi, valutazione, trattamento del rischio, elaborazione documenti gestionali, formazione ed aggiornamento costanti, monitoraggio per valutare l'efficacia delle misure adottate;
- Dato atto che la nuova normativa impone inoltre l'individuazione del DPO (Data Protection Officer) ossia del Responsabile della protezione dei dati (RPD), figura che va ad affiancarsi al responsabile/titolare/incaricato del trattamento dati;
- Viste le linee guida sui responsabili della protezione dei dati che, nel definire quali sono le qualità professionali che lo stesso deve possedere, stabiliscono quanto segue:
  - ☐ *“Il RPD “è designato in funzione delle qualità professionali, in particolare della conoscenza della normativa e delle prassi in materia di protezione dei dati, e della capacità di assolvere i [rispettivi] compiti”.*
  - ☐ Il livello necessario di conoscenza specialistica dovrebbe essere determinato in base ai trattamenti di dati effettuati e alla protezione richiesta per i dati personali oggetto di trattamento. Per esempio, se un trattamento riveste particolare complessità oppure comporta un volume consistente di dati sensibili, il RPD avrà probabilmente bisogno di un livello più elevato di conoscenze specialistiche e di supporto.
  - ☐ Fra le competenze e conoscenze specialistiche pertinenti rientrano le seguenti:
    - ☐ conoscenza della normativa e delle prassi nazionali ed europee in materia di protezione dei dati, compresa un'approfondita conoscenza del RGPD;
    - ☐ familiarità con le operazioni di trattamento svolte;
    - ☐ familiarità con tecnologie informatiche e misure di sicurezza dei dati;

- ☐ conoscenza dello specifico settore di attività e dell'organizzazione del titolare/del responsabile;
- ☐ capacità di promuovere una cultura della protezione dati all'interno dell'organizzazione del titolare/del responsabile”;
- Considerato che nella, ampiamente carente di organico, struttura organizzativa dell'Ente non è presente una professionalità che oltre a possedere una elevata competenza giuridica sia anche un esperto informatico;
- Dato atto che già nel 2018 gli Enti Parco regionali avevano condotto in modo coordinato un'indagine di mercato per l'individuazione di un soggetto idoneo a supportarli in tutti gli adempimenti discendenti dall'entrata in vigore del nuovo Regolamento UE 2016/679 in materia di Privacy e che avesse all'interno della propria organizzazione un soggetto in grado di assumere il compito di RPD, ed avevano a tal fine individuato la Ditta Si.Re. Informatica S.r.l. con sede in Novi Ligure (AL), che proponeva il supporto integrale degli Enti Parco in tutti gli adempimenti discendenti dall'entrata in vigore del nuovo Regolamento UE 2016/679 e la figura dell'Avvocato Ramello Massimo come RPD;
- Verificato che l'Ente Parco Nazionale Gran Paradiso aveva ritenuto opportuno, in un'ottica di evidente omogeneità ed uniformità con le attività svolte dagli Enti Parco regionali, nonché di economicità e contenimento della spesa, aderire alla suddetta indagine;
- Richiamata la deliberazione urgente del Presidente n. 5 del 24.05.2018, ratificata dal Consiglio Direttivo ed esecutiva *ex lege*, le cui motivazioni si richiamano integralmente ai fini del presente atto, nella quale si individuava la figura del RPD nella persona dell'Avvocato Ramello Massimo, collaboratore della Ditta Si.Re Informatica S.r.l.;
- Vista le D.D. n. 220 del 29.06.2018 e la successiva D.D. n. 401 del 30.12.2020, con cui si affidava tramite MEPA rispettivamente per il triennio 2018-2020 e per il triennio 2021 – 2023 il servizio di supporto integrale agli adempimenti per l'entrata in vigore del nuovo Regolamento UE 2016/679 in materia di Privacy alla ditta Si.Re. Informatica S.r.l. con sede in Novi Ligure, a fronte di una spesa complessiva per ciascun triennio di € 9.300,00 + IVA 22% = € 11.346,00 IVA inclusa;
- Preso atto che il servizio è giunto pertanto a scadenza, e che, permanendo le condizioni già precedentemente esposte, è opportuno procedere ad affidare un nuovo servizio con decorrenza dal 01.01.2024;
- Esaminate le convenzioni definite dalla CONSIP S.p.a., e constatato che alla data di adozione del presente provvedimento non risulta essere attiva una convenzione che abbia le caratteristiche necessarie all'Ente;
- Verificato che l'affidamento del servizio è attuabile tramite la procedura di affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. b) d.lgs. n.36/2023, in quanto trattasi di appalto di valore inferiore a 140.000,00 €;
- Rilevato che la ditta Si.Re. Informatica S.r.l. con sede in Novi Ligure – via Gavi n. 26 – P.IVA 01338860065 risulta sempre iscritta sul MEPA e in catalogo ha il medesimo prodotto SIREINFDPO che corrisponde alle esigenze dell'Ente con un costo che, per un affidamento di 3 anni, mantiene le stesse condizioni, anche economiche, del servizio in scadenza, pari a € 9.300,00 IVA esclusa, e che vede sempre la figura dell'Avv. Massimo Ramello come RPD per l'Ente;

- Valutato positivamente il grado di soddisfazione maturato a conclusione del rapporto contrattuale in scadenza in quanto il servizio è stato svolto in tale periodo con competenza e professionalità, che l'Avv. Ramello ha sempre e costantemente garantito il supporto dell'Ente in termini di produzione di documenti, regolamenti, certificazioni, aggiornamenti al sito, di riscontro immediato alle diverse istanze, anche provenienti dall'esterno, in materia di accesso agli atti e riservatezza, di iniziative di formazione per il personale dell'Ente nelle sue diverse articolazioni (amministrativo, tecnico, della sorveglianza), anche in considerazione del cospicuo numero di amministrazioni pubbliche seguite;
- Tenuto conto che l'attività dell'Avv. Ramello, e della SI.RE. Informatica, si è costantemente rapportata allo specifico settore dei Parchi, ed alle peculiarità proprie degli Enti di gestione delle aree protette, derivandone quindi un'utile specializzazione rispetto a tale particolare settore;
- Preso atto che tale rapporto, anche con connotazioni di carattere fiduciario, ha fatto sì che anche altri Enti Parco regionali abbiano confermato l'affidamento del servizio al suddetto fornitore, ed infatti, come risulta dal curriculum agli atti dell'amministrazione, è in possesso di documentate esperienze analoghe a quelle oggetto di affidamento, ed attualmente, grazie al team coordinato dall'Avv. Massimo Ramello, ha una significativa presenza sul territorio del Nord Ovest, che annovera oltre 330 Enti Pubblici, fra cui 30 Enti parco, 2 Province (Città Metropolitana di Genova e Provincia di Novara), 20 Consorzi pubblici, 1 Università, ecc.;
- Considerato altresì che anche volendo sommare i costi per i precedenti affidamenti ed i costi per l'affidamento in oggetto, si è grandemente al di sotto della attuale soglia (€ 140.000) prevista per l'affidamento diretto ad unico contraente;
- Preso atto che per le motivazioni sopra esposte si ritengono osservate tutte le condizioni indicate dall'art. 49 comma 4 del d.lgs. 36/2023, per il reinvito o l'affidamento al contraente uscente, in casi motivati con riferimento alla struttura del mercato e alla effettiva assenza di alternative, nonché di accurata esecuzione del precedente contratto, e in sintonia con quanto di recente precisato dall'Autorità Nazionale Anticorruzione – ANAC – nel parere con funzione consultiva n. 58 del 15 novembre 2023 circa gli obblighi motivazionali da parte delle stazioni appaltanti in caso di deroga al principio di rotazione;
- Precisato che non vi sono rischi interferenziali nell'esecuzione del presente appalto; pertanto, non è necessario provvedere alla redazione del DUVRI. Non sussistono conseguentemente costi per la sicurezza;
- Precisato che, ai sensi dell'art. 53, comma 1, del d.lgs. 36/2023, non viene richiesta la garanzia definitiva per le seguenti motivazioni: ridotto importo dell'appalto, operatore di comprovata affidabilità, prestazioni di immediata esecuzione;
- Ritenuto di procedere tramite trattativa diretta su MEPA nell'affidamento del servizio di supporto integrale agli adempimenti per l'entrata in vigore del nuovo Regolamento UE 2016/679 in materia di Privacy alla ditta Si.Re. Informatica S.r.l. con sede in Novi Ligure – via Gavi n. 26 – P.IVA 01338860065, a fronte di una spesa complessiva di € 9.300,00 + IVA 22% = € 11.346,00 IVA inclusa, da suddividere sui bilanci dei tre anni che l'incarico coprirà, e con applicazione di opzione di eventuale rinnovo del contratto al termine per un ulteriore triennio;
- Considerato che dopo attenta verifica è stata appurata la congruità del prezzo summenzionato poiché, come da documentazione agli atti, è stato effettuato un confronto con la spesa per precedenti affidamenti ed è stato effettuato un confronto con il corrispettivo riconosciuto da

altre amministrazioni per affidamenti analoghi, ed il costo è stato mantenuto invariato dal 2018;

- Rilevato che la prestazione di che trattasi è disciplinata da apposito capitolato nel quale sono definiti gli impegni delle parti e che strutturalmente discende dall'offerta della Ditta Si.Re Informatica S.r.l. con sede in Novi Ligure, prot. n. 4750/2023, come presentata agli Enti già aderenti al precedente servizio, fra cui gli Enti Parco regionali;
- Preso atto che sono stati acquisiti:
  - ☐ il CIG n. Z503D7FE06
  - ☐ l'autocertificazione della ditta, ai sensi dell'art.52, comma 1 del d.lgs. 36/2023, concernente il possesso dei requisiti di partecipazione, trattandosi di un affidamento diretto di valore inferiore ad € 40.000;
- Visto l'art. 16 del d.lgs. n. 165 del 30.03.2001;
- Visto l'art. 27, comma 2, punto b) dello Statuto dell'Ente, approvato con Decreto del Ministro della Transizione Ecologica prot. 0000097 del 23 febbraio 2022, in cui si prevede che il Direttore adotti "...tutti gli atti di gestione amministrativa...compresi quelli che impegnano l'amministrazione verso l'esterno... mediante autonomi poteri di spesa...";
- Vista la nota prot. n. 0002340 del 09.01.2023 con cui il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, Direzione Generale per il Patrimonio Naturalistico, ha espresso parere favorevole al bilancio di previsione per l'anno 2023;
- Preso atto dei pareri di regolarità contabile e di copertura finanziaria allegati al presente atto,

#### **determina**

1. di affidare tramite MEPA per il triennio 2024-2026, con decorrenza dal 01.01.2024 al 31.12.2026 e con opzione di eventuale rinnovo del contratto al termine per un ulteriore triennio, il servizio di supporto integrale agli adempimenti per l'entrata in vigore del Regolamento UE 2016/679 in materia di Privacy, e alle condizioni indicate dal capitolato, alla ditta Si.Re. Informatica S.r.l. con sede in Novi Ligure – Via Gavi n. 26 – P.IVA 01338860065, a fronte di una spesa complessiva di € 9.300,00 + IVA 22% = € 11.346,00 IVA inclusa, da suddividere sui bilanci dei tre anni che il servizio coprirà;
2. di comprendere nell'incarico affidato anche la figura di RPD identificato con la deliberazione urgente del Presidente n. 5 del 24.05.2018, ratificata dal Consiglio Direttivo, nella persona dell'Avvocato Ramello Massimo alle condizioni contenute nell'offerta presentata dalla Ditta Si.Re Informatica S.r.l. e nel capitolato;
3. di rinviare a successiva determinazione l'impegno per quanto sopra indicato della somma annua di € 3.782,00, IVA compresa, sul cap. 5095 per le annualità dal 2024 al 2026;
4. di demandare all'Ufficio Bilancio e finanze di Aosta la liquidazione alla Società sopraindicata delle somme dovute previa verifica di regolare esecuzione dei servizi ed emissione di fatture debitamente vistate per regolarità da parte del sottoscritto RUP.

p. Il Direttore  
(Mosso Pier Giorgio / ArubaPEC S.p.A.)

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso innanzi al T.A.R. della Regione Piemonte entro il termine di giorni sessanta ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla piena conoscenza del presente atto da parte del destinatario.